

Roma, 21 ottobre 2024

Circolare n. 231/2024

Oggetto: Finanziamenti – Tributi – Trasporto ferroviario – Le misure del nuovo DL Fiscale collegato alla prossima manovra di bilancio 2025 – Decreto legge 19.10.2024, n.155, su G.U. n.246 del 19.10.2024.

Con il provvedimento indicato in oggetto sono state introdotte nuove disposizioni di carattere finanziario e fiscale di interesse per il settore, come di seguito illustrato.

Contratto di Programma MIT-RFI (art.1 c.2) – Sono state incrementate di 750 milioni di euro per l'anno 2024 le risorse già previste dalla *Legge di Bilancio 2022* (art.1 c.396 della L.n.234/2021) per finanziare l'esecuzione di progetti e servizi di cui al Contratto di Programma MIT-RFI Parte Servizi 2022-2027; pertanto, tale nuova autorizzazione di spesa si aggiunge al miliardo di euro previsto per il 2024 dalla suddetta legge che aveva previsto uno stanziamento complessivo di 5,1 miliardi di euro totali per il periodo 2022-2027.

Concordato preventivo biennale – Ulteriore estensione del ravvedimento speciale (art.7) – Come è noto, la L.n.143/2024 (di conversione del DL n.113/2024 – cd *DL Omnibus*) ha previsto che i titolari di reddito d'impresa che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che aderiscano entro il 31 ottobre 2024 al concordato preventivo biennale (artt. 6-41 del DLGS n.13/2024) possano accedere al cd *ravvedimento speciale* per le annualità dal 2018 al 2022 regolarizzando con un'imposta sostitutiva il mancato versamento dell'IRPEF e delle relative addizionali nonché dell'IRAP, usufruendo altresì di una ulteriore agevolazione per le annualità contraddistinte dall'emergenza sanitaria del Covid-19; con il provvedimento in oggetto viene estesa la possibilità di accesso a tale istituto anche ai soggetti che avevano dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata all'emergenza sanitaria nel 2020 e nel 2021 ovvero avevano iniziato e cessato la propria attività o non si trovavano in condizioni di normale svolgimento dell'attività stessa; pertanto, è stato previsto che per tali soggetti l'incremento della base imponibile rispetto al reddito dichiarato sarà del 25 per cento e si applicheranno l'aliquota del 12,5 per cento per l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e l'aliquota del 3,9 per cento per l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive; tali aliquote saranno altresì diminuite del 30 per cento.

Credito d'imposta ZES unica – Possibilità di indicazione di ulteriori investimenti nella comunicazione integrativa (art.8) – È stato disposto che nella comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti effettuati tra l'1 gennaio e il 15 novembre 2024 da inviare all'Agenzia delle Entrate nel periodo che va dal 18 novembre al 2 dicembre 2024 (prevista, come è noto, dal cd *DL Omnibus* – art.1 del DL n.113/2024 come convertito dalla L.n.143/2024), le imprese insediate nella cd *ZES unica* potranno indicare ulteriori investimenti (sempre effettuati entro il 15 novembre prossimo) in aggiunta a

quelli già indicati nella comunicazione prevista per accedere al contributo inviata entro il 12 luglio scorso (cioè la comunicazione prevista dall'art.5 del DM 17.5.2024 per indicare le spese già sostenute nonché quelle che le imprese stesse avevano previsto di sostenere), ovvero potranno indicare le spese di importo superiore a quello già comunicato e quindi il relativo maggior credito d'imposta maturato; nel caso in cui il credito d'imposta indicato sia pari al limite massimo previsto l'Agenzia delle Entrate con proprio provvedimento determinerà l'ammontare massimo del credito d'imposta di ciascun beneficiario tenuto conto dei maggiori investimenti realizzati dalle imprese sulla base di questa nuova disposizione riportando le risorse disponibili con l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nella comunicazione integrativa. Si rammenta che tutte le informazioni relative all'agevolazione in oggetto sono disponibili collegandosi al sito <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/credito-imposta-per-investimenti-in-zes-unica>.

Cristiana Marrone
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [216/2024](#), [126/2024](#) e [9/2022](#)
Allegato uno
Gr/gr

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n.246 del 19.10.2024

DECRETO-LEGGE 19 ottobre 2024, n. 155

Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure per esigenze finanziarie e fiscali indifferibili nonché in materia di PNRR;

Ritenuta, in particolare, la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni in materia di investimenti, pensionistica, di grandi eventi, di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di retribuzioni della dirigenza scolastica, di enti territoriali, nonché in materia fiscale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della difesa, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, per lo sport e i giovani, dell'interno, per gli affari regionali e le autonomie, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'istruzione e del merito;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Capo I

Interventi economici in materia di investimenti e lavoro

Art. 1

Rifinanziamento di autorizzazioni di spesa

1. Le risorse destinate a Rete ferroviaria Italiana - RFI S.p.A. per la manutenzione straordinaria nell'ambito del contratto di programma parte servizi di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono incrementate di 250 milioni di euro per l'anno 2024.

2. L'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria Italiana - RFI S.p.A di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 750 milioni di euro per l'anno 2024.

3. Il Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 8 luglio 1998, n. 230, è incrementato di

220 milioni di euro per l'anno 2024.

4. Le risorse destinate ad ANAS S.p.A. per il finanziamento del contratto di programma 2021-2025 di cui all'articolo 1, comma 397, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementate di 183 milioni di euro per l'anno 2024.

5. Il fondo per gli investimenti ANAS, di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' incrementato di 117 milioni di euro per l'anno 2024 da destinare:

a) per 30 milioni di euro agli interventi di manutenzione straordinaria di sicurezza;

b) per 74 milioni di euro al programma «ponti, viadotti e gallerie»;

c) per 13 milioni di euro agli interventi di ripristino della viabilita' delle strade danneggiate dal sisma.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.520 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 10.

***** OMISSIS *****

Capo II Disposizioni fiscali

Art. 7

Modifiche al decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024 e del decreto legislativo del 12 febbraio 2024, n. 13

1. All'articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: «6-bis. I soggetti di cui al comma 1, con un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento di cui al presente articolo nel caso in cui anche per una delle annualita' comprese tra il 2018 e il 2022:

a) hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19, introdotta con i decreti attuativi dell'articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) ovvero hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attivita' di cui all'articolo 9-bis, comma 6, lett. a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

6-ter. Per le annualita' in cui sussistono le circostanze previste dal comma 6-bis, lettere a) e b), ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:

a) la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e' costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo gia' dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'annualita' interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;

b) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e' determinata applicando, all'incremento di cui alla precedente lettera a), l'aliquota del 12,5 per cento;

c) la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e' costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta gia' dichiarato per l'annualita' interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;

d) l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e' determinata applicando, all'incremento di cui alla precedente lettera c), l'aliquota del 3,9 per cento.

6-quater. Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, determinate con le modalita' di cui al comma precedente, sono diminuite del 30 per cento.»

b) al comma 10:

1) alla lettera c), il segno di interpunzione «.» e' sostituito dal seguente «;»;

2) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «d) dichiarazione infedele della causa di esclusione di cui al comma 6-bis.».

2. All'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo del 12 febbraio 2024, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «comma 2,» inserire le seguenti: «e le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143,»;

b) dopo le parole: «comma 1» inserire le seguenti: «, per essere prioritariamente destinate alla riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917».

Art. 8

Modifiche al credito d'imposta ZES

1. All'articolo 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto previsto dal secondo periodo, mediante la comunicazione integrativa di cui al primo periodo, possono essere indicati anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto ministeriale, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, unitamente all'ammontare del maggior credito d'imposta maturato e alla documentazione probatoria di cui al secondo periodo.»;

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1,», sono aggiunte le seguenti: «primo e secondo periodo,»;

c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Qualora il credito di imposta fruibile, come determinato ai sensi del comma 2, risulti pari al limite massimo di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 2 e' determinato l'ammontare massimo del credito di imposta residuo fruibile da ciascun beneficiario in relazione agli ulteriori o maggiori investimenti realizzati di cui al terzo periodo del comma 1. Detta percentuale e' determinata, fermo restando il limite di cui al citato articolo 16, comma 1, rapportando l'importo delle eventuali risorse residue risultanti a seguito dell'applicazione della procedura prevista dal comma 2, all'ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative ai sensi del comma 1, terzo periodo, del presente articolo».

***** OMISSIS *****

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 19 ottobre 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Crosetto, Ministro della difesa

Nordio, Ministro della giustizia

Salvini, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

*Calderone, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali*

*Abodi, Ministro per lo sport e i
giovani*

Piantedosi, Ministro dell'interno

*Calderoli, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie*

*Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale*

*Valditara, Ministro dell'istruzione
e del merito*

Visto, il Guardasigilli: Nordio